

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2022 N. 1057

Approvazione Schema di Accordo tra la Regione Liguria e Atenei interessati di tutto il territorio nazionale disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, biologi, farmacisti, fisici specializzandi ai sensi dell'art. 1, comma 547, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e ss.mm.ii. recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021", come modificata dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, e dal Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162, art. 5 bis *Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale*, convertito in Legge n. 8 del 28 febbraio 2020;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha esteso anche agli specializzandi in odontoiatria, biologia, chimica, farmacia, fisica e psicologia, a partire dal terzo anno di corso, la possibilità di partecipare ai concorsi per l'assunzione nella specifica disciplina di appartenenza;
- l'Intesa, repertorio atti n. 245/CSR del 2 dicembre 2021, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, che approva l'adozione dell'accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi nell'ultima stesura del provvedimento inviata dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con nota prot. N. 37812 del 30/11/2021 e diramata con nota DAR 20125 del 02/12/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) del 10 dicembre 2021, ad oggetto "Adozione dell'accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi";
- la legge 19 maggio 2022, n. 52 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" che all'art. 11, comma 3-quater recita: "*Al primo periodo del comma 548 bis dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 le parole 31/12/2022 sono sostituite dalle seguenti: 31/12/2023*";

VISTE altresì:

- la legge regionale 20 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii. recante "Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
- la legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 e ss.mm.ii. recante "Riordino del servizio Sanitario Regionale";
- la legge regionale 29 luglio 2016 n. 17 e ss.mm.ii., recante "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa.);

- la legge regionale 18 novembre 2016 n. 27 e ss.mm.ii., recante “Modifiche alla L.R. 41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla L.R. 17/2016 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e Socio-Sanitaria”;

VISTI infine:

- la DGR. 147 del 04/03/2022 recante “Assegnazione e definizione dei budget per l’esercizio 2022: formalizzazione del percorso e degli esiti del negoziato con Aziende, IRCCS ed Enti del S.S.R.”;
- la DGR 551 del 16/06/2022 recante “Designazione da parte della Giunta Regionale dei componenti in seno all’ Osservatorio regionale per la formazione specialistica, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 368/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 L.R. 20/01/2005, n. 1 - triennio 2022-2025”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4594 del 21/07/2022 recante “Costituzione dell’osservatorio regionale per la medicina specialistica, di cui all’art. 44 del D.Lgs 368/1999 e ss.mm.ii. e all’art. 11 L.R. 20/01/2005, n. 1 - triennio 2022-2025”;

VISTO, in particolare, l’art. 1 della soprarichiamata legge 145/2018, commi da 547 a 548 - ter che dispone quanto sotto dettagliato:

- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
- l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
- i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato;
- gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- l’assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
 - a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;
 - b) indisponibilità di risorse umane all’interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

- c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
- e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

VISTE:

- la DGR 326 del 16/04/2020 recante "Approvazione schema di accordo tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145";
- la DGR 1155 del 17/12/2021 recante "Approvazione schema di accordo tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii";
- la DGR 147 del 04/03/2022 recante "Assegnazione e definizione dei budget per l'esercizio 2022: formalizzazione del percorso e degli esiti del negoziato con Aziende, IRCCS ed Enti del S.S.R.";

CONSIDERATO che in attuazione dell'art. 1, comma 547, della predetta Legge n. 145/2018, presso le Aziende, Enti ed Istituti del SSR sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario a tempo indeterminato e che gli specializzandi, in possesso dei requisiti richiesti, sono stati collocati in apposita graduatoria separata per l'assunzione a tempo determinato;

CONSIDERATO altresì che nell'ambito delle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza dalla cessazione dello stato di emergenza, per dare una risposta concreta al fabbisogno assunzionale dei medici specialistici espresso dalle Aziende, Enti ed Istituti del SSR, nonché per aprire opportunità professionali ai medici in formazione specialistica, il Dipartimento Salute e Servizi Sociali ha ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione presso gli Atenei delle regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto per appurare la disponibilità alla stipula dell'accordo relativo al conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 548-bis della citata L. 145/2018 e ss.mm.ii come sotto indicato:

| ATENEI | N. PEC | DEL |
|--|-------------|------------|
| Università degli Studi di Bologna | 2022-416489 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Ferrara | 2022-416506 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 2022-416603 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Parma | 2022-416639 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Brescia | 2022-416499 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Milano | 2022-416595 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi Vita Salute S. Raffaele | 2022-416699 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Milano Bicocca | 2022-416554 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Pavia | 2022-416652 | 16/06/2022 |

| | | |
|---|-------------|------------|
| Università degli Studi dell'Insubria | 2022-416515 | 16/06/2022 |
| MILANO - Humanitas University | 2022-416583 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Torino | 2022-416682 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | 2022-416658 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Firenze | 2022-416509 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Pisa | 2022-416663 | 16/06/2022 |
| Scuola Superiore S. Anna di Pisa | 2022-416670 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Siena | 2022-416678 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Padova | 2022-416737 | 16/06/2022 |
| Università degli Studi di Verona | 2022-416688 | 16/06/2022 |
| Sapienza Università di Roma | 2022-432380 | 28/06/2022 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 2022-432372 | 28/06/2022 |

PRESO ATTO che, a seguito della predetta ricognizione, sono pervenuti i seguenti riscontri:

| DISPONIBILITA' | ATENEI | N. PEC | DEL |
|----------------|---|--------------|------------|
| POSITIVA | Università degli Studi di Napoli Federico II | 2022-567263 | 25/07/2022 |
| NEGATIVA | Università degli Studi di Bologna | 2022-425789 | 23/06/2022 |
| POSITIVA | Università degli Studi di Ferrara | 2022-531298 | 20/07/2022 |
| NEGATIVA | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 2022-434527 | 29/06/2022 |
| NEGATIVA | Sapienza Università di Roma | 2022-488712 | 13/07/2022 |
| POSITIVA | Università degli Studi di Brescia | 2022-0733952 | 04/08/2022 |
| NEGATIVA | Università degli Studi di Milano | 2022-733482 | 04/08/2022 |
| POSITIVA | Università Vita Salute S. Raffaele | 2022-416669 | 16/06/2022 |
| POSITIVA | Università degli Studi di Pavia | 2022-490049 | 11/07/2022 |
| POSITIVA | Università degli Studi dell'Insubria | 2022-1070532 | 27/09/2022 |
| NEGATIVA | MILANO - Humanitas University | 2022-617956 | 28/07/2022 |
| NEGATIVA | Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" | 2022-664244 | 01/08/2022 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| POSITIVA | Università degli Studi di Firenze | 2022-1123661 | 06/10/20022 |
| POSITIVA | Università degli Studi di Pisa | 2022-426064 | 23/06/2022 |
| NEGATIVA | Scuola Superiore S. Anna di Pisa | 2022-583288 | 26/07/2022 |
| POSITIVA | Università degli Studi di Padova | 2022-434993 | 29/06/2022 |
| POSITIVA | Università degli Studi di Verona | 2022-909317 | 31/08/2022 |

PRESO ATTO altresì che in data 13/10/2022 lo schema di accordo allegato al presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale - disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n 145 e ss.mm.ii., tra Regione Liguria e gli atenei che hanno manifestato la disponibilità è stato sottoposto all'Osservatorio Regionale per la Medicina Specialistica;

VISTO il parere favorevole espresso in data 13/10/2022 dall'Osservatorio Regionale per la Medicina Specialistica come si evince dal verbale agli atti dei competenti uffici del Dipartimento Salute e Servizi Sociali;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dello schema di accordo tra Regione Liguria e i seguenti Atenei - disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n 145 e ss.mm.ii. - allegato al presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale:

| ATENEI |
|--|
| Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Università degli Studi di Ferrara |
| Università degli Studi di Brescia |
| Università Vita Salute S. Raffaele |
| Università degli Studi di Pavia |
| Università degli Studi dell'Insubria |
| Università degli Studi di Firenze |
| Università degli Studi di Pisa |
| Università degli Studi di Padova |
| Università degli Studi di Verona |

DATO ATTO che l'Accordo di cui allo schema allegato al presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale - verrà sottoscritto in forma digitale secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO altresì che l'Accordo di cui allo schema allegato al presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale - decorre dalla data di ultima sottoscrizione tra le parti sino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 11, comma 3-quater della Legge 19/05/2022 n. 52;

DATO ATTO inoltre che la Regione Liguria provvederà, dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla stipula degli accordi con ulteriori eventuali Atenei interessati di tutto il territorio nazionale sulla base dell'accordo di cui allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compresi all'interno del budget già definito dalla DGR n. 147 del 04/03/2022 per le Aziende/Enti/Istituti del Sistema Sanitario Regionale per l'esercizio 2022 e per l'anno successivo verranno assunti nei limiti delle risorse finanziarie da assegnarsi annualmente a favore dei suddetti Aziende/Enti/Istituti del SSR;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità, dottor Angelo Gratarola;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Liguria e i seguenti Atenei - disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n 145 e ss.mm.ii. - allegato al presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale:

| ATENEI |
|--|
| Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Università degli Studi di Ferrara |
| Università degli Studi di Brescia |
| Università Vita Salute S. Raffaele |
| Università degli Studi di Pavia |
| Università degli Studi dell'Insubria |
| Università degli Studi di Firenze |
| Università degli Studi di Pisa |
| Università degli Studi di Padova |
| Università degli Studi di Verona |

2. di demandare al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato la sottoscrizione in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'accordo di cui allo schema allegato al presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'accordo di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale decorre dalla data di ultima sottoscrizione tra le parti sino al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 11, comma 3-quater della Legge 19/05/2022 n. 52;
4. di dare atto altresì che la Regione Liguria provvederà, dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla stipula degli accordi con ulteriori eventuali Atenei interessati di tutto il territorio nazionale sulla base dell'accordo di cui allo schema allegato quale parte integrante e sostanziale;
5. di notificare il presente provvedimento agli Atenei e ai Consigli di Scuola interessati, ad A.Li.Sa. e alle Aziende, Enti ed Istituti del SSR;

6. di dare atto inoltre che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compresi all'interno del budget già definito dalla DGR n. 147 del 04/03/2022 per le Aziende/Enti/Istituti del Sistema Sanitario Regionale per l'esercizio 2022 e per l'anno successivo verranno assunti nei limiti delle risorse finanziarie da assegnarsi annualmente a favore dei suddetti Aziende/Enti/Istituti del SSR;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL e sul sito WEB della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Accordo

**tra la Regione _____ e l'Università degli Studi di _____
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.**

La Regione _____ (CF. _____), con sede in _____, in persona del
Presidente, Dott. _____;

E

l'Università degli Studi di _____ (CF. _____), con sede in _____, Via _____,
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. _____;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenzamedica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico del corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche

e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di _____;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Ateneo di _____, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

Si conviene quanto segue

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università degli Studi di _____ (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.L. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di

autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2 *ter*, comma 5, del decreto legge decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.

Letto, sottoscritto digitalmente

data _____